Così provvede :

1° La causa 76-63 è separata dalle cause riunite 19 e 65-63.

2° La causa 76-63 è cancellata dal ruolo.

3° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Lussemburgo, 14 luglio 1964.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente della Prima Sezione
A. Trabucchi

## Ordinanza del Presidente della Corte del 25 giugno 1963 [1]

Nel procedimento 65-63 promosso dal

SIG. SATYA PRAKASH,

collaboratore scientifico del Servizio fisico-chimica del Centro di ricerche di Ispra,

con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen, Lussemburgo,

richiedente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Jan Gijssels, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès,

segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati con separato ricorso come pure l'adozione di determinati provvedimenti urgenti,

1 — Lingua processuale : il francese

RITENUTO IN FATTO CHE

Con atto depositato in cancelleria il 27 maggio 1963, l'attuale richiedente ha impugnato la decisione 20 marzo 1963 con cui la Commissione della C.E.E.A. si è rifiutata d'integrarlo.

Nell'istanza depositata in cancelleria il 31 marzo 1963, il richiedente ha concluso che il Presidente voglia :

I — Circa la domanda di sospensione dell'esecuzione

Ordinare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso depositato in cancelleria il 27 maggio 1963.

II — Circa i provvedimenti urgenti

*a*) Ordinare in via preliminare e immediatamente, a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, 2° comma del regolamento di procedura, che siano versati agli atti :

1. Il fascicolo personale originale del richiedente,
2. i verbali della Commissione per il periodo di prova,
3. la relazione della stessa Commissione,
4. i verbali della Commissione d'integrazione riguardanti il richiedente come pure i verbali relativi all'audizione dei suoi superiori e colleghi,
5. il rapporto originale della Commissione d'integrazione nella parte relativa al richiedente.

*b*) Ordinare che, fino alla pronunzia della sentenza nel merito, il richiedente potrà continuare ad esercitare la sua attività di ricercatore scientifico presso il Centro comune di ricerche nucleari di Ispra ed avrà libero accesso alla parte del laboratorio, agli strumenti di lavoro ed all'ufficio riservatigli.

*c*) In subordine, per il caso che la domanda di sospensione dell'esecuzione non venga accolta :
assegnare al richiedente, quale anticipo sullo stipendio, una provvisionale pari a 12 mesi di stipendio.

Di conseguenza condannare la resistente a versare al richiedente la somma, arrotondata, di 300.000 franchi.

III — Riservare ogni decisione sulle spese

Il 12 giugno 1963, la resistente ha depositato le sue osservazioni relative al procedimento sommario, concludendo che il Presidente voglia :

Respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione.

Respingere la domanda relativa ai provvedimenti urgenti.

Accogliendo la domanda riconvenzionale, ordinare al richiedente di compiere tutti gli atti imposti dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Comunità.

Le parti, debitamente citate, sono comparse dinanzi al Presidente il 24 giugno 1963 ed hanno svolto le loro deduzioni orali.

## IN DIRITTO

La domanda di sospensione dell'esecuzione del rifiuto d'integrare il richiedente è diretta in realtà, come si desume dal tenore dell'istanza e dalla discussione orale, ad ottenere la sospensione del recesso dal contratto d'impiego del richiedente, contemplato dall'articolo 102, n. 2 dello Statuto del personale C.E.E.A. Il recesso non è stato però impugnato nella causa di merito; il contratto d'impiego di cui trattasi prevede il preavviso di un mese in caso di recesso, termine che nella fattispecie è stato osservato.

Il richiedente sostiene cionondimeno di trovarsi in una situazione finanziaria tale da non poter sovvenire alle proprie necessità fino alla sentenza nel merito. Una provvisionale per alimenti può essere assegnata con provvedimento urgente solo nel caso che la domanda di merito appaia *prima facie* manifestamente fondata; dal fascicolo emerge che, allo stato degli atti, non è possibile farsi un'opinione circa la fondatezza di detta domanda. In queste condizioni, l'istata sospensione non può essere concessa.

Il richiedente domanda l'adozione a suo favore di vari provvedimenti urgenti specificati nell'istanza.

La domanda di cui al punto II, lettera *a*) dell'istanza è identica a quella proposta nella causa di merito; il giudice del procedimento sommario non può quindi pronunziarsi in proposito, posto che la decisione spetta al giudice del merito. Alla domanda di cui al punto II, lettera *b*), il richiedente ha rinunziato nel corso della discussione orale. La domanda di cui al punto II, lettera *c*), non può essere accolta per le ragioni esposte sopra, a proposito della domanda di sospensione dell'esecuzione.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale della resistente, non vi è motivo di statuire, avendovi essa rinunziato nel corso della discussione orale.

Per questi motivi

Visti gli articoli 152, 157 e 158 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'articolo 37 dello Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visti gli articoli 83, 84, 85 e 86 del regolamento di procedura,

## IL PRESIDENTE
### DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Così provvede :

1° L'istanza è respinta

2° È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 25 giugno 1963.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
A. M. Donner